

## Risvolti applicativi concernenti le prestazioni di tipo coordinato e continuativo e contratti a progetto

di Giovanni Mocchi

Pubblicato il 21 dicembre 2004

---

Com'è noto, la tabella degli atti esenti da imposta di bollo allegata al DPR n. 642 del 1972, comprende i contratti di lavoro e di impiego (art. 25) e le quietanze degli emolumenti relativi a rapporti di lavoro subordinato (art. 26).

In relazione a tali norme si è posta la questione se l'esenzione riguardasse anche i contratti con i quali si instaura un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero i rapporti ai contratti a progetto di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003 n.276, nonché le quietanze dei relativi compensi.

Sulla prima questione, l'Agenzia delle Entrate - con la risoluzione n. 36/E del 5 febbraio 2002 - non ebbe difficoltà a riconoscere che l'art.25 del citato DPR 642, attesa la sua ampia e indistinta formulazione, riguarda anche i contratti relativi alle prestazioni coordinate e continuative che sono pertanto da ritenere esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

A medesima conclusione è ragionevole pervenire con riferimento ai contratti "a progetto", che fiscalmente sono produttivi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e che stante il disposto dell'art.52 del DPR 917/86 (nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 344/2003), sono tassati ai fini delle imposte sui redditi con le stesse modalità già previste per i redditi di lavoro dipendente.

La precisazione assume rilievo soprattutto perché liberalizza le modalità redazionali della stipula di tali contratti a vantaggio della certezza e della documentazione dei relativi rapporti.

In particolare, risulta ora possibile utilizzare la forma della scrittura privata con sottoscrizione delle parti contraenti, senza incorrere nell'onere dell'imposta di bollo, altrimenti dovuta nella misura ordinaria di Euro 11,00 ogni quattro facciate.

Nella stessa risoluzione, l'Agenzia delle Entrate pervenne invece a diversa conclusione per le quietanze dei compensi relativi ai suddetti rapporti, ritenendo che tali documenti siano soggetti all'imposta di bollo - nella misura di Euro 1,29 stabilita dall'art. 13 della tariffa - in quanto l'esenzione prevista dal ricordato art. 26 è riferita specificamente alle quietanze rilasciate per rapporti di lavoro subordinato.

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non sono riconducibili nell'ambito del lavoro dipendente, nemmeno a seguito delle modifiche del regime di tassazione dei relativi redditi disposta dall'art.34 della legge n. 342 del 2000 che, com'è noto, ha disposto l'assimilazione IRPEF ai redditi di lavoro dipendente delle somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Sotto l'aspetto dell'imposta di bollo, quindi, l'Amministrazione finanziaria (Cfr. la Circolare n.6/E del 26 gennaio 2001, paragrafo 5) ha chiarito che <<Le ricevute rilasciate in relazione a collaborazioni coordinate e continuative ... e superiori a lire 150.000 (ora Euro 77,47) continuano a scontare l'imposta di bollo nella misura di lire 2.500 (ora Euro 1,29), ai sensi dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al citato D.P.R. n. 642 del 1972>>.

Sotto il profilo operativo va inoltre considerato che l'imposta di bollo deve essere applicato anche ai prospetti paga di accreditamento dei compensi dei coordinati giacché non si ritiene si possa estendere a tali fattispecie l'esenzione dal tributo del prevista per i rapporti tra imprese e i dipendenti (Cfr. la nota n.1 in calce al punto 2 dell'art.13 della Tariffa, parte prima, allegata al citato D.P.R. n. 642/72).

In concreto, quindi, è necessario assolvere l'imposta di bollo di Euro 1,29 sui fogli dei compensi relativi alla liquidazione della somme netta a pagare a beneficio dei collaboratori coordinati e continuativi recanti compensi lordi superiori a Euro 77,47.

Resta inteso che ove si proceda alla stampa di un unico originale del foglio compensi, e si provveda alla consegna all'interessato della copia dello stesso, occorre fare attenzione a fotocopiare il cedolino dopo l'applicazione e l'annullamento della marca da bollo.

Rimane fermo che la fotocopia dell'atto regolarmente assoggettato al bollo non deve essere nuovamente assoggettato a detto tributo giacché principio posto a base dell'attuale disciplina del bollo è quello secondo cui gli atti e scritti della tariffa, allorché regolarmente tassati, non dovranno essere assoggettati nuovamente al tributo in parola, qualunque uso se ne possa fare successivamente (Cfr. in questo senso la Circolare del Ministero delle finanze n.415916 del 9/7/1973).

Infine si ricorda, per inciso, l'opportunità di formalizzare gli incarichi di lavoro autonomo mediante lo scambio di corrispondenza, cioè attraverso la reciproca trasmissione di lettere in carta intestata sottoscritte dal solo mittente e riportanti i termini dell'accordo.

Infatti, sul piano fiscale tale formula è senza dubbio la meno gravosa perché non comporta l'applicazione del tributo di bollo (attualmente fissato nella misura di Euro 10,33 per ogni "foglio" costituito da quattro "facciate").

dicembre 2004

